

# Studio Legale Varisco – Fiore

Via Sammartino n. 6 - 90141- Palermo  
Tel 091-50.73.339 - fax 091-56.40.836  
salvocangialosi@pecavvpa.it  
ignaziofiore@pecavvpa.it

Avv. Ignazio Fiore  
Avv. Giuseppe Varisco  
Avv. Salvo Cangialosi  
Avv. Simona Rizzo  
Dott. Salvatore Ricca  
Dott.ssa Carla Schillaci

## TRIBUNALE DI VENEZIA GIUDICE DEL LAVORO RICORSO EX ART 414. C.P.C.

Per la Sig.ra **Milazzo Alessandra** (C.F. MLZLSN76B56G273A), nata a Palermo, il 16.02.1976, ed ivi residente in Passaggio Piotor Jlvic Ciaikowsky n. 12, rappresentata e difesa dall' Avv. Salvo Cangialosi (C.F. CNGSLV87P30G273E), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Ignazio Fiore (C.F. FRIGNZ79M13I533B), entrambi del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il loro studio sito in Palermo, Via Sammartino n. 6 (Cap. 90141), giusta procura allegata al presente ricorso, da intendersi apposta in calce allo stesso.

(Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni ex artt. 133 c.p.c. e ss. - Pec salvocangialosi@pecavvpa.it / ignaziofiore@pecavvpa.it – fax 091.5640836). - Ricorrente -

### CONTRO

- Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (Cap. 00153).

- L'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale - Ufficio I** (C.F. 80011290279), in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Mestre (Ve), Via L.A. Muratori n. 5 (Cap. 30173). - Resistenti -

### AVVERSO

Il **Decreto** del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto – Ufficio I Sede di Mestre (Ve), emesso in data 21.03.2016, prot. n. 0003843 (**Cfr. Doc. 1**), con cui sono state rettificate le graduatorie permanenti relative ai profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico (Settore ATA), di cui ai bandi disposti con Decreti n. 3573/CTC – Ass. Amm./2015 del 23.03.2015 (**Cfr. Doc. 2**) e n. 3575/C/7C-COLL.SCOL./2015 del 23.03.2015 (**Cfr. Doc. 3**), con riguardo alla posizione della **Sig.ra MILAZZO ALESSANDRA**, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

### PREMESSO CHE

- La Sig.ra Milazzo Alessandra svolge la professione di assistente amministrativo e collaboratrice scolastica (personale ATA) nella provincia di Venezia, e pertanto risulta



utilmente inserita, al fine di essere individuata quale destinataria di incarichi temporanei e/o definitivi, nella I fascia delle graduatorie permanenti provinciali istituite ai sensi dell'art. 554 del D. Lgs. 297/94. (**Cfr. Doc. 4 - Posizione Sig.ra Milazzo Alessandra**)

- In data 23.03.2015, con due distinti bandi (Doc. 2 e 3), l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha indetto per la provincia di Venezia i concorsi per titoli per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, al fine di aggiornare ed integrare le suddette graduatorie.

- Per tali ragioni, la Sig.ra Milazzo provvedeva, nei modi e nei tempi indicati nei rispettivi bandi di concorso (come peraltro in plurime altre occasioni aveva fatto) a presentare rituale domanda al fine di aggiornare la propria posizione in graduatoria.

-Con pedissequo **Decreto del 27.07.2015**, l'USR per il Veneto approvava, in via definitiva, le graduatorie permanenti aggiornate ed integrate dei candidati partecipanti ai concorsi, per la provincia di Venezia, di cui ai predetti bandi, ove l'odierna ricorrente risultava utilmente inserita in posizione **n. 61** (con punteggio pari a 40,75) per quanto attiene il profilo "*Assistente Amministrativo*", ed in posizione **n. 270** (con punteggio pari a 12,27 relativamente al profilo "*Collaboratore Scolastico*" (**Cfr. Doc. 5 – Graduatorie Provinciali Definitive Ass. Amm. E Coll. Scol. 2015**)

- Sennonché, in data 02.03.16 l'odierna ricorrente riceveva, dall'USR territorialmente competente, "*Comunicazione di avvio di procedimento riguardante la revisione del punteggio attribuito nella graduatoria permanente prov.le di assistente amministrativo a seguito di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445*" (**Cfr. Doc. 6 – Comunicazione di avvio del procedimento**)

Detta comunicazione aveva ad oggetto l'accertamento circa la difformità tra quanto dichiarato dalla Sig.ra Milazzo nella domanda di aggiornamento ed integrazione delle menzionate graduatorie, e la certificazione richiesta dall'USR all'Inps riguardante il versamento dei contributi relativi al periodo dall'1.8.1994 al 30.04.2000, durante il quale ella dichiarava, nella domanda di aggiornamento, di aver prestato servizio presso l'Istituto Legalmente Riconosciuto "Montale" di Palermo, nella qualità di assistente amministrativo.

Nel dettaglio, da una verifica svolta dall'Ufficio Scolastico sull'estratto conto previdenziale Inps intestato alla Sig.ra Milazzo con riguardo ai servizi dichiarati nella domanda prodotta il 22.04.2015, non risultavano versati i contributi in alcuni periodi



nei quali ella dichiarava di aver lavorato presso il suddetto istituto “Montale di Palermo” (in particolare, dall'1.08.94 al 31.01.95, dal 28.01.98 al 01.02.98 e dal 01.01.99 al 30.04.2000) ragion per cui le veniva preannunciata la variazione *in peius* della propria posizione in graduatoria, stante la decurtazione del punteggio relativo ai titoli di servizio.

- L'odierna ricorrente riscontrava detta comunicazione con memoria datata 07.03.16, alla quale ella allegava: **certificato di servizio rilasciato dall'istituto “Montale” di Palermo**, certificato della camera di commercio di Palermo relativa all'Istituto Legalmente Riconosciuto “Montale”, nonché documentazione dalla quale si evinceva che, in una precedente occasione, l'Istituto Comprensivo “G. D'Annunzio” di Jesolo Lido (Ve), svolte le opportune verifiche sul servizio svolto presso l'Istituto “Montale”, le aveva totalmente riconosciuto quest'ultimo, rettificando una propria precedente determinazione. (Cfr. **Doc. 7 – Memoria del 07.03.16 della Sig.ra Milazzo Alessandra con n. 3 allegati – sub. 1, 2, 3**)

- Nonostante i suesposti chiarimenti, in data 21.03.2016 l'USR per il Veneto emetteva decreto mediante il quale disponeva la rettifica del punteggio attribuito all'odierna ricorrente nelle graduatorie permanenti di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, decurtandolo, rispettivamente, **da 40,75 a 35,25** (con uno **slittamento di n. 19 posizioni**, ossia da 61esima a 79esima bis) e **da 12,27 a 10,62** (con uno **slittamento di n. 4 posizioni**, ossia da 270esima a 273esima bis). (Doc. 1)

- Orbene, detto provvedimento, oggetto della presente impugnativa, deve essere ritenuto illegittimo, e pertanto va annullato e/o con qualsiasi altra statuizione invalidato, per le seguenti ragioni

### IN DIRITTO

Le graduatorie provinciali permanenti relative al personale ATA (assistente tecnico amministrativo) sono disciplinate dall'art. 554 del D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994 (rubricato “**Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale**”), il quale dispone che “1. *Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.* 2. *Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo*



concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando. [...] 7. **Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.**

8. *Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.*

- Dunque, il sistema di reclutamento del personale ATA avviene - ad oggi - mediante graduatorie provinciali permanenti dalle quali si attinge per l'assegnazione dei posti disponibili.

- In ossequio a detto sistema, con i Decreti n. 3573/CTC – Ass. Amm./2015 del 23.03.2015 (Doc. 2) e n. 3575/C/7C-COLL.SCOL./2015 del 23.03.2015 (Doc. 3) l'USR Regione Veneto ha indetto i concorsi per titoli relativi ai profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, al fine di aggiornare le graduatorie provinciali permanenti relative al personale ATA, terza e quarta qualifica funzionale.

Detti decreti, all'interno delle **“Note alla tabella di valutazione“** (cfr. doc. 2 e 3, pag. 15) prevedevano, al n. 4), che **“Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto della metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.”**

Invero, detta "nota" inserita in entrambi i bandi è da ritenersi illegittima, e pertanto va annullata/disapplicata, in quanto condiziona il riconoscimento dei servizi svolti alle dipendenze di talune tipologie di istituti scolastici all'assolvimento, da parte di questi, di un onere - nella specie quello previdenziale - che sfugge dalla sfera di controllo del lavoratore, ragion per cui quest'ultimo non potrà certamente ritenersi responsabile e/o indirettamente sanzionato per colpe ad egli non imputabili.

Sul punto, corre obbligo rilevare il chiaro monito proveniente dal massimo organo di giustizia amministrativa - in un caso analogo a quello per cui è giudizio - il quale,



confermando la Sentenza del Tar Puglia, riteneva che **"E' ILLEGITTIMA LA DISPOSIZIONE contenuta nell'art. 23, comma 24, del d.m. 22 aprile 1993, CHE CONDIZIONA L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIVATI, LEGALMENTE RICONOSCIUTI O PAREGGIATI - AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER SOLI TITOLI** previsti dall'art. 2 del d.l. 6 novembre 1989 n. 357, convertito con modificazioni dalla l. 27 dicembre 1989 n. 417 - **ALLA INDICAZIONE DELL'ENTE PREVIDENZIALE AL QUALE SONO STATI CORRISPOSTI I CONTRIBUTI, IN QUANTO TRATTASI DI DISPOSIZIONE CHE, IMPLICANDO INADEMPIENZE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE NELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO, FINISCE CON L'ASSolvere AD UNA IMPROPRIA FUNZIONE SANZIONATORIA INDIRETTA, IN QUANTO COLPISCE IL DIPENDENTE, A CAUSA DELLA INFRAZIONE POSTA IN ESSERE, IN SUO DANNO, DAL DATORE DI LAVORO, CHE ATTESTA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ (O DELL'ORGANO LEGITTIMATO A CERTIFICARE, PER SUO CONTO) L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E, CORRELATIVAMENTE, DEL RAPPORTO DI DIPENDENZA.**"(Cfr. Doc. 8 - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 5570/2001)

Con il menzionato provvedimento il Consiglio di Stato evidenziava che **le inadempienze dell'istituto legalmente riconosciuto** (nel caso che ci occupa, l'Istituto "Montale" di Palermo) *"è questione che può far venir meno, in via sanzionatoria, il rapporto di riconoscimento o di parificazione, indirettamente influenzando, anche, sulla riconoscibilità del servizio ivi prestato per i fini che interessano ma non è, al contrario, di per sé indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio, **(DI CUI FA FEDE LA CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE)**, né della non acquisita esperienza didattica e capacità professionale necessari e sufficienti per la attribuzione del punteggio"*

Infatti, la *ratio* insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte



dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato (assistente tecnico amministrativo), e pertanto al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierna ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente ad elle non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi.

Tornando al caso che ci occupa, come si evince dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 7 - sub 1) **la Sig.ra Milazzo è in possesso di certificazione proveniente dal preside dell'Istituto Legalmente Riconosciuto "Montale di Palermo", mediante la quale si attesta che ella ha prestato servizio, in qualità di assistente amministrativo, presso detto istituto negli anni scolastici 1994/95 (dall'1.08.94 al 31.08.94, e dall'01.09.94 al 31.08.95), 1995/96 (dall'1.09.95 al 31.08.96), 1996/97 (dall'1.09.96 al 31.08.97), 1997/98 (dall'1.09.98 al 31.09.99) ed infine 1999/2000 (dall'1.09.99 al 30.04.2000).**

Neppure si potrà non riconoscere rilevanza probatoria - decisiva nel caso di specie - alla certificazione di servizio rilasciata dal preside dell'Istituto "Montale", sulla base dell'obiezione secondo si sia inteso "favorire", senza alcuna conseguenza pregiudizievole, l'odierna ricorrente, atteso che da tale dichiarazione deriva che l'istituto, confermando che la Sig.ra Milazzo ha ivi lavorato nei mesi ed anni indicati (incluso quelli per i quali non risultano versati i contributi previdenziali e che hanno comportato la decurtazione del punteggio in graduatoria oggetto della presente azione), implicitamente riconosce di essere debitore dell'ente previdenziale, per avere omesso di versare parte dei contributi dovuti in ragione del rapporto di lavoro intercorso con l'odierna ricorrente, ovverosia pone in essere un atto di ricognizione di debito *ex art.* 1988 c.c..

Infine, a conferma della bontà della presente azione vi è anche il precedente riconoscimento, evidenziato e documentato (cfr. doc. 7- **sub. 3**) in premessa, di tutto il servizio svolto dall'odierna ricorrente presso l'Istituto "Montale" di Palermo, da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" di Lido di Jesolo (Ve).



In tale occasione il D.S., dopo aver effettuato le verifiche in ossequio all'art. 5 del D.M. n. 104/11, riscontrava la scoperta contributiva in alcuni periodi nei quali la Sig.ra Milazzo Alessandra dichiarava di aver prestato servizio presso l'Istituto "Montale" di Palermo, e pertanto rettificava con decreto del 16.04.13 le graduatorie d'Istituto, rideterminando *in peius* il punteggio dell'interessata.

Quest'ultima, con reclamo avverso il predetto provvedimento, spiegava le proprie ragioni, ed allegava CERTIFICATO DI SERVIZIO rilasciato dal preside dell'istituto "Montale" comprovante il regolare svolgimento dei servizi.

In ragione di quanto sopra, con Decreto del 13.06.13 il D.S. annullava la precedente rettifica, riconoscendo pieno valore probatorio in ordine ai servizi svolti al certificato di servizio prodotto dall'allora reclamante, alla quale dunque veniva attribuito il punteggio di cui alle graduatorie *ante* rettifica. (cfr. doc. 7 - sub 3)

- Per tutte le anzidette ragioni, con il presente ricorso si chiede che

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI VENEZIA  
GIUDICE DEL LAVORO**

*Reiectis adversis*

- Previo **accertamento e pedissequa declaratoria** di parziale illegittimità / illegittimità, e susseguente disapplicazione / annullamento, per i motivi *ut supra* spiegati:

1) dei Decreti n. 3573/CTC – Ass. Amm./2015 del 23.03.2015 (Doc. 2) e n. 3575/C/7C-COLL.SCOL./2015 del 23.03.2015 (Doc. 3), con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha indetto per la provincia di Venezia i concorsi per titoli per i profili di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e COLLABORATORE SCOLASTICO, al fine di aggiornare e di integrare le graduatorie permanenti provinciali istituite ai sensi dell'art. 554 del D. Lgs. 16/04/1994 n. 297, nonché di ogni atto connesso, conseguente o presupposto.

2) del Decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto – Ufficio I Sede di Mestre (Ve), emesso in data 21.03.2016, prot. n. 0003843 (Doc. 1), con cui sono state rettificate le graduatorie permanenti relative ai profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico (Settore ATA), nonché di ogni atto connesso, conseguente o presupposto;

- **Accertare e dichiarare** il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi riconosciuto - nelle graduatorie permanenti relative ai profili di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e COLLABORATORE SCOLASTICO istituite presso la provincia di Venezia, anni



scolastici 2015-16 e successivi - il punteggio maturato comprensivo di tutto il servizio svolto, giusta **certificazione di servizio** (cfr. doc. 7 - sub. 1), presso l'Istituto Legalmente Riconosciuto "Montale di Palermo, per tutte le ragioni *ut supra* spiegate e che ivi si intendono integralmente ripetute e trascritte.

- Per l'effetto, **condannare e/o ordinare** Amministrazioni resistenti a provvedere all'emanazione di tutti gli atti ritenuti necessari al fine del predetto riconoscimento, avuto riguardo alle graduatorie Ass. Amm. e Coll. Scol. relative all'anno scolastico 2015/16 (approvata con decreto del 27.07.2015 - cfr. doc. 5) nonché alle successive.

- Con vittoria di spese e compensi professionali inerenti il presente giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

#### ***Si produce:***

- 1) Decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto – Ufficio I Sede di Mestre (Ve), emesso in data 21.03.2016, prot. n. 0003843;
- 2) Decreto n. 3573/CTC – Ass. Amm./2015 del 23.03.2015;
- 3) Decreto n. 3575/C/7C-COLL.SCOL./2015 del 23.03.2015;
- 4) Posizione Sig.ra Milazzo Alessandra;
- 5) Graduatorie Provinciali Definitive Ass. Amm. E Coll. Scol. 2015M;
- 6) Comunicazione di avvio del procedimento;
- 7) Memoria del 07.03.16 della Sig.ra Milazzo Alessandra con n. 3 allegati – sub. 1,2,3;
- 8) Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 5570/2001;
- 9) Autocertificazione reddituale e documento di riconoscimento della ricorrente.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

#### **Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. 115/2002**

I sottoscritti procuratori della ricorrente dichiarano, ai sensi del D.P.R. 115/2002, che il presente giudizio è di **valore indeterminabile**. Pertanto, trattandosi di procedimento in materia di lavoro, il contributo unificato dovuto sarebbe pari ad **€ 259,00**.

Tuttavia non è dovuto il versamento di alcun contributo unificato considerato che trattasi di causa in materia di lavoro e che la ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.107,72 (importo modificato dal d.m. del 01.04.14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23.7.2014), come si evince dalla dichiarazione resa contestualmente al rilascio della procura *ad litem*. (Cfr. Doc. 9)

**Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni ex artt. 133 c.p.c. e ss. - Pec [salvocangialosi@pecavvpa.it](mailto:salvocangialosi@pecavvpa.it) / [ignaziofiore@pecavvpa.it](mailto:ignaziofiore@pecavvpa.it) – fax 091.5640836.**

*Palermo, 30 Novembre 2016*

*Avv. Salvo Cangialosi*

*Avv. Ignazio Fiore*

